



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31**

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2028 E DELLE NOTE INTEGRATIVE (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.LGS. 118/2011)

L'anno **2025**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal SINDACO, ai sensi dell'art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
GALLENCA FULVIO	Sindaco	Sì
VECCHIA PAOLO	Consigliere	Sì
SISSOLDO GIUSEPPE	Consigliere	Sì
GENTILE ALESSIO	Consigliere	Sì
FUSERO NOEMI	Consigliere	Sì
BARONE CANDIDO	Consigliere	Sì
IMOCRANTE LUCA	Consigliere	Sì
SCIENZA ENRICO	Vice Sindaco	Sì
TESTA MAYCOL	Consigliere	Ass. Giustificato
MACRI' MIMMO	Consigliere	No
SGAMBATI LINA	Consigliere	Sì
Totale Presenti		9
Totale Assenti		2

Assume la Presidenza nella sua qualità di Sindaco il Signor **GALLENCA FULVIO**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa PIVIDORI Anna Valentina**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa ai lavori l'Assessore Esterno Dott.ssa Laura Battaglia senza diritto di voto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2028 E DELLE NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.LGS. 118/2011)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco ringrazia gli Uffici per il rispetto dei termini di approvazione;

Spiega l'attività delle variazioni di bilancio, elenca le voci principali (contributi, investimenti , finanziamenti). Dà conto che le entrate dell'Ente sono limitate per il contesto esterno all'Ente (no seconde case , no turismo ...)

Assessore Battaglia prosegue con la lettura degli allegati ed in particolare sull'avanzo di amministrazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., - Tuel il quale prevede che gli enti locali approvino il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'articolo 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. – Tuel, il quale riprende l'obbligo, per gli Enti Locali, di deliberare annualmente il bilancio di previsione riferito ad almeno un triennio, comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

ATTESO che lo schema di Bilancio finanziario è predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare, ai sensi dell'art. 174 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

RILEVATO inoltre che, l'art. 9-bis, legge 7/8/2016 di conversione del D.L. n.113/2016, ha abrogato l'obbligo di ottenere il parere dell'organo di revisione sul DUP e sull'eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato della Giunta Comunale, con la conseguenza che tale parere si rende necessario solo all'atto di approvazione finale dei suddetti documenti da parte del C.C.

RILEVATO che:

- *è entrato in vigore il nuovo correttivo sull'armonizzazione, contenuto nel decreto del Ministero Economia e Finanze del 25 luglio scorso, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,*

recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»»;

- la modifica è relativa all'allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione fra i quali l'adeguamento dei documenti di programmazione, DUP in primis, adattandolo alle disposizioni contenute nel Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), stralciando dallo stesso la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ma mantenendo la definizione delle risorse finanziarie;*
- oltre al Dup, cambia il Piano esecutivo di gestione (PEG) e vengono adeguati alcuni allegati al d.lgs. 118/2011, tra i quali il Piano dei Conti Integrato, lo schema di rendiconto (allegato 10) a partire dal rendiconto 2023, l'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa (allegato 4), a decorrere 2025/2027 e lo schema di Bilancio di previsione (allegato 9) a decorrere dal ciclo 2025/2027.*
- un ruolo fondamentale e di coordinamento viene rappresentato dal Responsabile del Servizio finanziario. Il processo di bilancio degli enti locali dovrà essere avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi: dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto; dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.*
- Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:*
 - a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;*
 - b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;*
 - c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.*
- Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo. Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al segretario comunale e al*

direttore generale ove previsto. Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile. Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi stanziamenti). In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.

- Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo. Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi – scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare – dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici).*
- Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).*
- L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell'art. 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.*
- L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i quindici giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare. Salvo diversa disposizione regolamentare, il segretario*

comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione.

- *Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi:*
 - a) il primo, dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla giunta e della relazione dell'organo di revisione*
 - b) il secondo, dedicato all'approvazione del bilancio.*

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

Esaminato che il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni, cioè quelli la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'art. 153, comma 4, del TUEL, prevede invece che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione siano avanzate dai vari servizi. In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario. A tal fine:

- *entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.*
- *Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.*
- *Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).*
- *In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le nuove modalità*

PREMESSO inoltre che:

All'art. 11 del D.lgs. 118/2011 viene presentato lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e

delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; Al medesimo art. 11, comma 3, D.lgs. 118/2011 si elencano gli allegati propri del bilancio di previsione tra i quali:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione nonché quanto applicato a bilancio rappresentato per natura (A1/A2/A3);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.

RITENUTO elemento essenziale dotare l'Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi brevi al fine di permettere l'attuazione piena del principio contabile n°16 – Principio della competenza finanziaria – che testualmente recita:

[...] Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

RITENUTO nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l'azione amministrativa, indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da un sistema di principi contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che testualmente recita: *[...] Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.*

RITENUTO che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e tutelare l'ente da eventuali carenze, occorre massimizzare l'attenzione all'attivazione di ogni spesa corrente,

garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla sua reale copertura monetaria, nel pieno rispetto del dettato *dell'art. 183 TUEL*.

RITENUTO opportuno evidenziare che in ossequio ai principi contabili di “veridicità” e nel contempo di “prudenza” le scelte di programmazione hanno consentito di redigere un documento contabile che preveda il mantenimento degli equilibri di bilancio 2026/2027/2028;

EVIDENZIATO come il D.U.P. 2026-2028 – Documento Unico di Programmazione – risulti approvato:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 30.07.2025;
- con deliberazione della Consiglio Comunale n. 16 in data 30.07.2025

EVIDENZIATO inoltre come la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2028 – Documento Unico di Programmazione – risulti approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 in data 19/11/2025;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

RILEVATO inoltre che:

- Con la nota di aggiornamento al DUP sono state determinate: la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2026, le tariffe dei medesimi nonché le tariffe dei servizi e costi pratica in genere;
- Il programma triennale dei LL.PP. ed il programma triennale di acquisti di beni e servizi per gli anni 2026-2027-2028, introdotti nel D.U.P. 2026-2028, sono stati aggiornati ed inseriti nella nota di aggiornamento al D.U.P.;
- Il piano triennale delle alienazioni è stato inserito nella nota di aggiornamento al D.U.P.;

RILEVATO che il prospetto previsto dalla Legge di Stabilità – e relativo ai nuovi vincoli di finanza pubblica generale (ex patto di stabilità) evidenzia il rispetto dei medesimi nelle tre annualità di bilancio oggetto di approvazione;

ESAMINATI pertanto gli schemi di Bilancio Finanziario per il triennio 2026/2028, redatti in conformità alle disposizioni, nonché gli allegati atti predisposti ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000;

RILEVATO che la manovra finanziaria dell'ente, che trova espressione nei dati di bilancio di previsione, si articola nei seguenti punti:

- Per quanto attiene la Tari 2026, i dati inseriti nello schema di bilancio 2026/2028 sono quelli relativi inseriti all'interno del PEF 2022-2025, in quanto non ancora disponibili quelli relativi alle annualità 2026/2027;

Dato atto del nuovo MTR-3. Con la delibera 397/2 025/R/Rif di approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo 2026-2029, Arera ha introdotto significative novità per la redazione dei Piani Economico-Finanziari – PEF. Per gli attori coinvolti, questo implica un'evoluzione nelle modalità di calcolo e di impostazione della TARI, con un'enfasi maggiore su efficienza, qualità del servizio e trasparenza. La complessità nella redazione dei PEF fa sì che tale attività venga prevalentemente affidata a ditte specializzate; in questa sede ci si limita a segnalare che il nuovo MTR-3 rafforza il legame tra i costi del servizio e i risultati ambientali: una quota maggiore dei ricavi ottenuti dalla vendita di materiali riciclabili (come carta, vetro, plastica) potrà essere trattenuta dal gestore come incentivo e sarà modulata in base ai risultati di raccolta differenziata e all'efficacia del riciclo (modifica del fattore di sharing). La restante parte dovrà essere restituita agli utenti per tradursi in una riduzione della tariffa. In pratica, nei Comuni più virtuosi nuovi macro-indicatori di qualità tecnica influenzeranno il calcolo dei costi riconosciuti e, di conseguenza, la tariffa.

Viene anche introdotta la variazione del range per la determinazione del limite di crescita delle entrate tariffarie in funzione di due parametri, “recupero di produttività” e “coefficiente di potenziamento del servizio”, creando un incentivo diretto a migliorare le performance ambientali per ottimizzare le entrate. Tra le novità si cita inoltre la nuova valorizzazione della componente Acca a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario (art. 16.2 della delibera), prevedendo l'abbassamento del valore dall'80% al 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per incentivare la lotta alla morosità per i Comuni in regime di TARI. Da ultimo, ARERA definisce più chiaramente le casistiche in cui non deve e non può essere fatta la revisione infra periodo dei PEF (art. 30.5 della delibera).

Dato atto del generico aumenti dei costi delle materie prime, dell'approvvigionamento di energia elettrica e dei carburanti, si ritiene opportuno in sede di predisposizione del bilancio avvalersi più che mai della facoltà concessa di validare i PEF tramite l'Egato/Etc ed approvare conseguentemente le tariffe Tari 2026 entro il 30 aprile 2026, così come stabilito dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021 e che questa data non è stata modificata in alcun modo dal

nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione introdotto dal decreto interministeriale 25 luglio 2023.

- Dato atto delle modifiche intervenute nel corso del 2024 relativamente all'IRPEF secondo quanto approvato dal Dlgs 16.10 attuativo di revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo quanto previsto dalla Delega Fiscale. In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

- *23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;*
- *35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;*
- *43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.*

Dato atto altresì che l'ente ha scelto di aumentare l'aliquota unica sull'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fissandone la percentuale allo 0,8% con soglia di esenzione pari ad euro 10.000,00.

DATO ATTO che il rendiconto della gestione 2024, approvato dal Consiglio Comunale con atto n.2 del 30.04.2025, è pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente;

RILEVATO CHE l'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per le regioni e gli enti locali, allegato al presente bilancio;

RICHIAMATO il comma 905 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 stabilisce che ai Comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- comunicazione all'AGCOM delle spese pubblicitarie (art. 5, commi 4 e 5 della Legge n. 67/1987);
- redazione piani triennali delle dotazioni strumentali (art. 2, comma 594 della Legge n. 244/2007);
- contenimento spese per missioni (art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010);

- contenimento spese per l'acquisto e la gestione di autovetture (art. 6, comma 14 del D.L. n. 78/2010 e art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- procedura per l'acquisto di immobili (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011).

RICHIAMATO inoltre l'art. 21-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che ai Comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre non si applicano i vincoli in materia di spese per:

- studi e consulenze (art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010);
- relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010);
- sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010);
- stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione (art. 27, comma 1, del D.L. n. 112/2008).

RITENUTO inoltre opportuno evidenziare che, per quanto concerne le spese di formazione, anch'esse originariamente rientranti nel perimetro normativo del citato art. 21-bis, l'art. 57 comma 2 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 ha abrogato, dal 2020, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio di previsione (quindi anche oltre il 31 dicembre), il comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, che prevede che la spesa annua sostenuta per attività di formazione non deve essere superiore al 50% di quella dell'anno 2009.

VISTI:

- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

VISTI:

- i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, pervenuto all'Ente e protocollato al n.ro 8128 del 18/12/2025, di cui al combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESA la propria competenza ex art. 42 (consiglio comunale) del D.lgs. 267/00;

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

- Presenti: 9
- Votanti: 8

- Astenuti: 1 (Sgambati)
- Voti favorevoli: 8
- Voti contrari : 0

DELIBERA

1. Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028, dando atto che gli stessi assumono pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nonché tutti gli allegati obbligatori previsti dal D. Lgs 118/2011 e s.m.i. che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare gli ulteriori elaborati previsti dalla normativa allegati anch'essi alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale:
 - a) rilevazione situazione parametri deficit strutturale
 - b) piano degli indicatori e dei risultati attesi
 - c) nota integrativa al bilancio di previsione
3. Di dare atto che l'organo di revisione economico-finanziaria ha espresso proprio parere , prot. N. 8128 del 18/12/2025 , di cui al combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 9

Votanti n.: 8

Astenuti n.: 1 (Sgambati)

Voti favorevoli n.: 8

Voti contrari n.: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to GALLENCIA FULVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to Dott.ssa PIVIDORI Anna Valentina

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Foglizzo, li 22/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa PIVIDORI Anna Valentina
